



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 159 del 21/10/2021)

**OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA ALL'ART 22 DELLE NTA DEL PRG
ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 31/03/2021 – PRESA
D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI**

L'anno **2021**, addì **ventuno** del mese di **Ottobre** alle ore **15:10**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
1	Tedesco Ernesto	Sindaco	A
2	Magliani Manuel	Vice sindaco	P
3	Roscioni Leonardo	Assessore	P
4	De Paolis Sandro	Assessore	A
5	Napoli Cinzia	Assessore	P
6	Di Paolo Emanuela	Assessore	P
7	Pietroni Norberta	Assessore	P
8	Barbieri Daniele	Assessore	P

Assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice-Sindaco, **Manuel Magliani** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 200 del 20/10/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 200 del 20/10/2021

**OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA ALL'ART 22 DELLE NTA DEL PRG
ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 31/03/2021 – PRESA
D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI**

Premesso che:

- Il Comune di Civitavecchia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 1968, reg. 3, fg. 286, pubblicato per avviso sulla G.U. n. 48 del 23 febbraio 1968, a cui sono state apportate successive varianti esecutive ai sensi di legge;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26.03.1974 è stata adottata una variante al PRG, denominata “Variante n° 9” riguardante le zone territoriali omogenee D e il piano per gli insediamenti produttivi, approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n° 48 del 17.01.1978;
- L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno assicurare una maggiore protezione dell'ambiente, secondo principi di precauzione e prevenzione, finalizzati a promuovere il miglioramento del livello della qualità della vita umana;
- La vicinanza della zona industriale al tessuto residenziale edificato impone, al fine del raggiungimento del citato obiettivo, di limitare almeno nell'ambito della perimetrazione del centro abitato la realizzazione di impianti industriali per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti solidi e liquami, speciali o pericolosi;
- Nelle “zone industriali” l'attuazione del Piano Regolatore Generale è regolamentata dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, la cui formulazione è chiaramente indicata nel testo unico coordinato delle Norme del PRG pubblicato a cura dell'Amministrazione Comunale sul quaderno del CDU n. 94/1-4 (gennaio – dicembre 1994);
- Si è reso, pertanto, necessario integrare l'art. 22 delle NTA del PRG con altro comma al fine di differenziare la realizzazione degli impianti industriali in base alla loro localizzazione rispetto alla perimetrazione del centro abitato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2021 recante “ variazione normativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale – integrazione art. 22 “zone industriali”” con la quale è stata adottata una variante normativa alle NTA del PRG attraverso l'introduzione, in calce all'art. 22, di un'ulteriore norma;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i. gli atti della variante normativa all'art. 22 della NTA del PRG adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2021 sono stati depositati, a libera visione, presso la Segreteria Generale del Comune, per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi a partire dal 13.05.2021, e che dell'effettuato deposito è stata resa pubblica contezza a mezzo di:

- pubblicazione di Avviso all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicazione di Avviso sul B.U.R. Lazio n. 47 del 13.05.2021;
- pubblicazione di Avviso sul sito informatico del Comune;
- manifesti murali affissi in vari luoghi della città;

Rilevato che in esito alla pubblicazione ed al deposito degli atti della predetta variante normativa all'art. 22 della NTA del PRG, come sopra riportato, non risultano pervenute al Comune osservazioni entro il termine dei trenta (30) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito

di cui al primo comma dell'art. 9 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., come da attestazione rilasciata dal Segretario Generale in data 27.07.2021 prot. 59297;

Ritenuto di prendere formalmente atto di quanto sopra;

Vista la legge 17.08.1942 n° 1150;

Vista la legge 03.11.1952 n° 1902;

Visto il P.R.G. comunale approvato con D.P.R. del 02.10.1967 con particolare riferimento all'art. 22;

Vista la L.R. 22.12.1999 n° 38 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i.

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

l'Assessore all'Urbanistica,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono riportate e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Dare atto, per quanto in premessa, della regolarità della pubblicazione della variante normativa all'art. 22 della NTA del PRG adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011;
- 2) Prendere atto che a seguito della pubblicazione degli atti della suddetta variante, entro il termine dei trenta (30) giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito di cui al primo comma dell'art. 9 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., non sono state presentate osservazioni in merito;
- 3) Dare atto che la procedura di approvazione della variante normativa al PRG in trattazione è quella prescritta dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 1150/42 e dall'art. 66 ter della L.R. n. 38/1999 e s.m.i.;
- 4) Dare mandato al Servizio 6 Edilizia e Urbanistica – Patrimonio e Demanio di provvedere ai conseguenti adempimenti derivanti dalla vigente normativa urbanistica ai fini dell'approvazione della succitata variante normativa da parte della Regione Lazio;
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

Manuel Magliani

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)